



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I benefici premiali Isa 2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

[Scopri di più](#)

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il **provvedimento n. 205127/2024**, dello scorso 22.4.2024, ha individuato i **nuovi livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2023**.

I benefici premiali, previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** per l’annualità di imposta 2023.

In particolare, **in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale**, conseguenti all’applicazione degli Isa, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, **sono riconosciuti i seguenti benefici premiali**:

- **esonero** dall’apposizione del **visto di conformità** per la **compensazione di crediti** per un importo **non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui**, relativamente all’**Iva, e per un importo non superiore a 50.000 euro (o 20.000 euro) annui**, relativamente alle **imposte dirette e all’Irap**;
- **esonero** dall’apposizione del **visto di conformità** sulla richiesta di **compensazione del credito Iva infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di **importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui**;
- **esonero** dall’apposizione del **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui**;
- **esonero** dall’apposizione del **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia, per i rimborsi del credito Iva infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di **importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui**;
- **esclusione dell’applicazione delle società non operative**, di cui [all’articolo 30, L. 724/1994](#);
- **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**, di cui [all’articolo 39, comma 1 lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), e [all’articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972](#);



- **anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), e dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);**
- **esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#), a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**;**
- **esclusione della prestazione della garanzia, di cui all'[articolo 47, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari **almeno a 9 nei tre periodi d'imposta** precedenti a quello di **proposizione del ricorso**, ai sensi dell'[articolo 2, L. 130/2022](#).**

I livelli di affidabilità fiscale, individuati con il provvedimento citato, **sono riportati nella tabella successiva.**

Beneficio premiale	Livello di affidabilità 2023	Livello di affidabilità medio 2022 e 2023
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturati nel 2023 (*)	9	
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023	9	
Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 (*)	9	
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023 (**)	8,5	
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2023	8,5	
Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 (**)	8,5	
Esonero apposizione visto di conformità, o9 prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nel 2023 (***)	9	



Esonero apposizione visto di conformità, o9 prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 (***)	9
Esonero apposizione visto di conformità, o8 prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nel 2023 (****)	8,5
Esonero apposizione visto di conformità, o8 prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2025 (****)	8,5
Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative	9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	8,5
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento , con riferimento al periodo d'imposta 2023	-
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d'imposta 2023	9

(*) Le **soglie di esonero**, così individuate, **sono cumulative tra di loro**, riferendosi alle richieste di compensazione **effettuate nel 2025**.

(**) Le **soglie di esonero**, così individuate, **sono cumulative tra di loro**, riferendosi alle richieste di compensazione **effettuate nel 2025**.

(***) Le **soglie di esonero**, così individuate, **sono cumulative tra di loro**, riferendosi alle richieste di compensazione **effettuate nel 2025**.

(****) Le **soglie di esonero**, così individuate, **sono cumulative tra di loro**, riferendosi alle richieste di compensazione **effettuate nel 2025**.

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, **sia reddito di impresa sia
reddito di lavoro autonomo**, accedono ai benefici premiali elencati se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, laddove previsti;
- il punteggio attribuito, a seguito dell'applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

